



## Disposizioni particolari concernente la procedura di rilascio dell'autorizzazione speciale per veicoli e trasporti eccezionali e per corse domenicali e notturne

1. Il richiedente è obbligato di compilare il formulario conformemente alla verità. Un'autorizzazione rilasciata non deve essere modificata.
2. Durante le corse previste, il conducente deve sempre portare con sé l'autorizzazione rilasciata e presentarla agli organi di controllo che la richiedessero (in versione cartacea o elettronica).
3. Le prescrizioni indicate nell'autorizzazione devono imperativamente essere osservate dal conducente.
4. Restrizioni segnalati sono da rispettare salvo disposizione contraria nell'autorizzazione.
5. Il conducente risponde dei danni causati; il proprietario della strada non è responsabile.
6. È da evitare ogni comportamento che possa costituire un pericolo, un ostacolo o una molestia per gli altri utenti della strada. Agli altri veicoli deve essere agevolato l'incrocio e il sorpasso. Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze (art. 26 e 42 LCStr; art. 84 e 85 ONC)

I presenti disposizioni particolari vigono per tutte le corse in Svizzera.

Ufficio federale delle strade USTRA  
c/o Centro Intervento Gottardo  
Stützpunkt 1 (Werkhof)  
Postfach  
CH-6487 Göschenen  
Tel.: +41 41 885 03 20, Fax: +41 41 885 03 21  
autorizzazione-speciale@astra.admin.ch  
www.autorizzazione-speciale.ch

ID-Doc:	1-M-900-I	Valido dal:	01.03.2015
Redatto:	ASTRA	Versione:	1.0
Rilascio:	M. Piscopo (Pim)	Data:	28.01.2015